

**CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA SOCI
GIPF
8 NOVEMBRE 2013 (ore 18,00)
PERUGIA SEDE CONGRESSUALE**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del nuovo Statuto;
- 3) Elezioni del Direttivo;
- 4) Varie ed eventuali.

Roma, 8 ottobre 2013

Il Presidente
Prof. Mauro Bacci

All.: Nuovo Statuto

Statuto dell'Associazione Scientifica GRUPPO ITALIANO di PATOLOGIA FORENSE (GIPF)

Il testo dello Statuto è stato redatto in conformità alle direttive di cui all'art. 16 ter del DL 30 dicembre 1992 n.502 e sue successive modificazioni, sulla base dello Statuto già esistente del Gruppo e a cui fa riferimento l'Associazione Italiana di Patologia Forense, già registrata in Ufficio del Registro di Roma con Atto Costitutivo.

La stesura del testo del presente Statuto è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo del GIPF tenutosi in Roma il 24.05.2013.

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'Associazione Scientifica "Gruppo Italiano di Patologia Forense" consorella della SIMLA (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni) con sede legale in Roma e sede operativa presso la città di residenza del Segretario.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, politici e sindacali ed ha durata illimitata.

L'Associazione ha come logo un simbolo grafico recante il nome "GIPF".

L'Associazione ha dimensione nazionale e svolge attività culturale, scientifica e di formazione. A tal fine L'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre Società o Associazioni che operano nello stesso ambito culturale e scientifico.

Art. 3

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- coordinare, promuovere e diffondere tutte le tematiche inerenti la Patologia con finalità forensi anche attraverso pubblicazioni periodiche e/o materiale divulgativo ovvero attraverso il proprio sito
- svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Soci, nel proprio ambito specialistico di competenza, con programmi di attività formativa, eventualmente accreditati ECM
- collaborare con il Ministero della Salute, della Giustizia, o altri Ministeri di interesse nello specifico campo applicativo, con le Forze di Polizia Giudiziaria, l'Autorità Giudiziaria e altre Istituzioni Pubbliche, con le Regioni, con le Aziende sanitarie e con altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche
- collaborare alla soluzione di problematiche patologico forensi nelle sedi istituzionali

- promuovere trials di studio, ricerche scientifiche nazionali e locali, e rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative determinate dall'Assemblea ordinaria, contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, proventi dell'attività editoriale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di terzi.

L'Associazione non prevede alcuna partecipazione ad attività imprenditoriali.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni sociali, da lasciti e da donazioni sono da destinare ad incremento del patrimonio e devono essere impiegate nell'acquisto di immobili o in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti.

SOCI

Art. 5

I Soci sono distinti in Soci ordinari e Soci onorari.

I Soci ordinari sono:

laureati in medicina e chirurgia.

I laureati in scienze biologiche e naturali, biotecnologie ad indirizzo forense, chimica, giurisprudenza ovvero cultori delle scienze forensi che abbiano interesse ai problemi della patologia forense vengono ammessi come membri associati

I Soci onorari sono:

in numero non superiore ad $\frac{1}{4}$ dei soci ordinari

vengono nominati dall'Assemblea generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 soci, fra personalità italiane o straniere assunte a particolare rinomanza nel campo della Patologia forense e che abbiano conseguito particolari benemerienze, o comunque di "chiara fama".

I Soci ordinari ed onorari hanno:

- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione del Consiglio Direttivo, il tutto senza limitazione alcuna.

I membri associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e ad ogni attività associativa ma non hanno diritto di voto.

La qualifica di Socio ordinario viene approvata dal Consiglio Direttivo, per votazione a maggioranza semplice.

Le domande di proposte dei nuovi soci, corredate dal curriculum vitae e didattico, scientifico e/o professionale, devono essere presentate

dall'interessato al Presidente che le porterà in discussione in Consiglio Direttivo controfirmate da due Soci ordinari.

L'ammissione dei membri associati avviene tramite presentazione di curriculum.

Art. 6

I Soci sono tenuti al pagamento di quote annuali, l'entità delle quali è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'obbligazione al versamento della quota sociale dura un anno e scade al 31 dicembre; salvo rinuncia espressa prima della scadenza l'obbligazione s'intende rinnovata per un altro anno solare.

Il socio che, per quanto sollecitato, non provvede al pagamento della quota viene considerato moroso ed invitato a regolarizzare la propria posizione economica, o, in alternativa, viene considerato decaduto dopo due anni.

ORGANI SOCIALI

Art. 7

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 8

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale e dai membri associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta elettronica o attraverso comunicazione sul sito.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei Soci e, nella richiesta, siano indicati motivati argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, a seguire, dal Consigliere più anziano.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Anche per le deliberazioni aventi per oggetto modifiche di statuto occorre la presenza di detto numero legale.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Tutti i Soci ordinari possono essere eletti quali membri degli organi sociali. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo mediante votazione segreta su unica scheda in cui vengono espresse undici preferenze: il Consiglio Direttivo così formato procede alla elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Se il numero dei candidati non eccede quello degli eleggibili il Consiglio Direttivo può essere eletto per acclamazione dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla sua gestione e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da 10 Consiglieri a cui vanno aggiunti, eventualmente, il Presidente Onorario e il past-president che hanno ruolo consultivo. Si intende per past-president il Presidente dell'associazione in carica nell'ultimo triennio.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, provvederà a cooptare il mancante sostituendolo con il primo dei non eletti dall'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di metà dei Consiglieri.

Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno per la redazione del Bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza semplice dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, competenza per:

- nomina tra i suoi componenti del Vice-Presidente;
- nomina tra i suoi componenti del Segretario e del Tesoriere
- deliberazione sulla convocazione dell'Assemblea, alla cui convocazione formale provvederà il Segretario;
- attuazione di iniziative per favorire lo sviluppo e gli scopi della società;
- determinazione dell'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'Assemblea;

I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti e non hanno diritto a rimborso spese.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di urgenza, assume ogni decisione ritenuta opportuna, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, alla cessazione del suo mandato triennale, rinnovabile per una sola volta, assume la figura di Past President e può partecipare, solo per il triennio successivo, alle riunioni del successivo Consiglio Direttivo con ruolo consultivo.

Art 12 –SEGRETARIO

Oltre alle responsabilità generali organizzative e di segreteria nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ordinari, compete in particolare al Segretario il mantenimento dei rapporti di corrispondenza con la Società Italiana di Medicina Legale e con i Gruppi e/o associazioni scientifiche ad essa afferenti.

TESORIERE

Art. 13

Il Tesoriere è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in ossequio alle direttive fissate dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO

Art. 14

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

A tale scopo il bilancio dovrà essere depositato presso la sede legale dell'Associazione e inviato ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione affinché i soci possano prenderne visione.

Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegate secondo le disposizioni dettate dall'assemblea.

L'Associazione potrà essere liquidata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con i pagamenti.

In caso di messa in liquidazione, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

I laureandi non medici vengono ammessi come membri associati.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.